
NOTA

Interpretazione delle principali questioni connesse all'emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322.

Con nostra circolare Serie Tecnica n. 146 del 22 dicembre 1997 è stato commentato il decreto del Ministero del Tesoro n. 322 del 30 giugno 1997 recante norme sulle condizioni di ammissibilità all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

Il provvedimento si segnala per aver accordato a talune figure di dipendenti bancari la possibilità di accesso all'Albo unico dei promotori finanziari senza necessità di sostenere l'apposito esame (cfr. art 3, comma 1, lett. e), in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 415/1996 che ha riconosciuto la pregressa esperienza professionale, validamente documentata, come requisito alternativo al superamento dell'esame.

Il decreto ministeriale ha sollevato una serie di questioni interpretative, sulle quali è ora intervenuta la CONSOB con una comunicazione (98021215 del 23 marzo 1998), emanata a seguito di consultazione con le Associazioni di categoria tra le quali l'ABI, la quale avendo chiarito i principali aspetti interpretativi connessi all'emanazione del decreto ministeriale dovrebbe permettere alle Commissioni regionali di svolgere compiutamente le istruttorie preordinate alle iscrizioni all'Albo dei promotori finanziari.

Tutto ciò premesso, di seguito sono sintetizzate le principali indicazioni contenute nella predetta comunicazione CONSOB.

Soggetto a cui inoltrare la domanda.

Le domande - corredate della documentazione indicata nell'art. 16 della delibera n. 10629/97 - vanno inoltrate alle Commissioni regionali, situate in ciascun capoluogo di provincia in cui l'istante ha la residenza (o elegge domicilio). E' compito della Commissione svolgere l'istruttoria al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti prescritti, al termine della quale inoltrerà la proposta di iscrizione alla CONSOB.

Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dal richiedente l'iscrizione sono indicati nell'art. 1 del citato d.m. n. 322/1997, che li identifica in quelli - che verranno fissati dal Ministro del Tesoro, con regolamento adottato sentita la Banca d'Italia e la CONSOB - previsti dall'art. 7 del d. Lgs. n. 415 per gli esponenti aziendali delle SIM.

Sino all'emanazione del regolamento suddetto, la CONSOB chiarisce che la materia continua ad essere regolata dalla disciplina prevista nell'art. 3, comma 2 lett. b) della legge n. 1/1991 (cfr. art. 1, comma 2, del d.m. citato).

Ai sensi della normativa vigente, dunque, i requisiti di onorabilità per i promotori sono quelli - estesi dalla legge n. 1/1991 agli esponenti di SIM - previsti dalle disposizioni su fondi comuni di investimento mobiliare (art. 1, comma 4 lett. d) della legge n. 77/1983); dall'art. della legge n. 272/1913 in relazione alla non sussistenza di cause di esclusione dai locali di Borsa e, infine, dalla legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle misure di prevenzione.

Resta ferma l'applicabilità dell'art. 14, comma 1, lett. a) b), c) e h) del regolamento CONSOB n. 10629/1997.

Requisiti di professionalità

Tra i chiarimenti forniti dalla CONSOB in materia di requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione all'Albo, si segnala innanzitutto quello relativo al possesso, da parte dell'istante, di un titolo "non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale". Al riguardo, si ricorda che, in precedenza, era sufficiente che l'istante fosse in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado (art. 15, comma 4, delibera CONSOB n. 10629/1997), senza riguardo alla durata del relativo corso di studi.

Con particolare riguardo ai dipendenti bancari, i requisiti professionali idonei all'iscrizione "di diritto" all'Albo sono indicati nell'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale: funzionario addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 415/1996 o al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca ovvero preposto ad una dipendenza o ad una unità operativa o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attività autorizzate.

A questo proposito, la CONSOB chiarisce che la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione si deve ritenere - conformemente all'orientamento espresso dal Ministero del Tesoro nella nota del 22 gennaio 1998 inviata alla Commissione

Regionale Toscana - collegata allo svolgimento di una delle attività inerente ai servizi di investimento indicati nel decreto Eurosim (art. 1, comma 3, lett. da a) ad e), ora art. 1, comma 5, del Testo Unico sulla finanza) e non già allo svolgimento di una delle attività accessorie previste dallo stesso decreto.

Con riguardo alle altre due figure previste dal d.m. 322/997, va tenuto presente che il Ministero del Tesoro, nella citata nota del 22 gennaio u.s., ha chiarito che i “preposti” ed i “comunque responsabili” sono i dipendenti di banca che, pur non avendo la qualifica di funzionario, abbiano un’esperienza professionale che consegue all’effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori concernenti la prestazione di servizi di investimento, così come individuati dal d. lgs. n. 415/1996”.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di iscrizione, sarà dunque valida non solo la formale preposizione ad una unità operativa, intendendo per “preposto” colui che svolge le proprie mansioni in una struttura operativa nella quale siano “stabilmente adetti due elementi, compreso il titolare”. Sulla base di quanto affermato dal Ministero del Tesoro, sarà valido, altresì, *l’effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento, così come individuati dal d.lgs. 415/1996*, circostanza che dovrà immancabilmente risultare dalla dichiarazione fornita dalla banca. Si pensi, in tale ultimo senso, a talune realtà operative (c.d. borsini) in cui vi sia un solo dipendente responsabile della funzione.

Unità operativa

Anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ABI, la CONSOB accoglie un’interpretazione ampia del concetto di “unità operativa” comprensiva sia della sua dimensione funzionale che di quella territoriale, vale a dire delle “varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento”. Con riguardo al settore bancario, quindi, possono rientrare in tale nozione: uffici, servizi, filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie.

Individuazione dei “prodotti finanziari” della banca

Come è noto, tra le figure professionali che possono richiedere l’iscrizione vi è quella del “funzionario addetto al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca”.

Al riguardo, la CONSOB chiarisce che l’espressione “prodotti finanziari” può ricomprendere oltre gli strumenti finanziari” elencati nell’art. 1 del decreto n. 415/1996 anche gli altri prodotti finanziari della banca indicati dall’art.1, comma 1, lettera u), del Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari (d. lgs.

n. 58 del 24 febbraio 1998), che li definisce come “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

Ciò comporta che nella nozione di “prodotti finanziari” rilevante ai fini che qui interessano, sono da ricomprendere i prodotti finanziari di “raccolta” bancaria (quali, ad esempio, i certificati di deposito o le gestioni patrimoniali), ma non anche quelli di “erogazione”, quali, ad esempio, i contratti di leasing e factoring.

Computo del triennio.

L’art. 3 richiede che tutte le attività contemplate alla lett. c) del comma 1 siano state svolte per un periodo di tempo “complessivamente pari ad almeno tre anni”.

Al riguardo, la CONSOB ha chiarito, accogliendo l’interpretazione sostenuta anche dall’ABI nella citata circolare Serie Tecnica n. 146/1997, che l’esercizio dell’attività non deve essere necessariamente attuale e che, altresì, è possibile computare, ai fini della maturazione del triennio, più periodi, nei quali siano state svolte due o più delle attività contemplate, anche presso più intermediari.

Dichiarazione della banca

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Tesoro e dalla CONSOB, è stata elaborata l’allegata dichiarazione, che sarà resa, in forma autenticata, dal legale rappresentante del soggetto presso il quale il richiedente svolge (o ha svolto) l’esperienza professionale (cfr. allegato).

Quanto all’individuazione del legale rappresentante, la nota del Ministero del Tesoro più volte citata ha cura di precisare che “la dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, a norma di statuto, hanno la rappresentanza legale dell’intermediario” presso il quale il richiedente svolge (ovvero ha svolto) la propria attività lavorativa.

Ne discende, dunque, che la dichiarazione può essere rilasciata da tutti i soggetti cui la rappresentanza legale è conferita dallo statuto ovvero, per delega, consentita dallo statuto.

Tale dichiarazione andrà presentata alla competenti Commissioni regionali con la raccomandazione di indicare con la massima precisione - necessità evidenziata dalla stessa CONSOB in più di un’occasione - tutti i dati richiesti.

**DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
PER L'ACCESSO ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI**

Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante della con sede in via/piazza, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 322 del 30.06.97

dichiara

che il Sig. nato a il presta/ha prestato la propria attività lavorativa presso questa Banca in qualità di (*contrassegnare le funzioni svolte dal richiedente*)

- preposto o comunque responsabile¹ di unità operativa² dal al
- funzionario dal al
- dirigente dal al
- dal al

per un periodo che risulta essere complessivamente pari a anni, svolgendo le seguenti attività (*contrassegnare la/le mansioni svolte dal richiedente in relazione alle attività previste dal decreto legislativo n. 415/96*):

- a) _____ negoziazione per conto proprio
- b) _____ negoziazione per conto terzi
- c) _____ collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- d) _____ gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi
- e) _____ ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

¹ Il Ministero del Tesoro con nota del 22 gennaio 1998 ha chiarito che ai fini della dichiarazione sono validi non solo la formale preposizione del soggetto interessato ad un ufficio, ma anche l'accertamento "dell'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione di servizi di investimento, così come individuati dal d. lgs. n. 415/1996".

² Per la CONSOB l'espressione unità operativa può essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento.

ovvero (*solo per i funzionari*)

_____ commercializzazione di prodotti finanziari della banca, intendendo per tali gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 415/1996 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta"³

Firma autenticata

(luogo e data)

Quanto sopra è dichiarato in base alle evidenze in possesso di questa Banca e viene rilasciato al solo fine di permettere al Sig. di presentare domanda di iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.m. n. 322/97.

³ Come precisato dalla CONSOB con comunicazione n. DI/98021215 del 23 marzo 1998: "Per l'individuazione del concetto di prodotti finanziari occorre far riferimento all'art. 1, comma 1, lett. u) del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, il quale li definisce come gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, con la conseguenza che devono ricomprendersi in tale definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli di erogazione".